

STATUTO SOCIETA' IMMOBILIARE PRIMULA SRL

Art. 1 (Denominazione)

1. E' costituita la società a responsabilità limitata denominata "IMMOBILIARE PRIMULA S.R.L."

Art. 2 (Oggetto Sociale)

1. La società ha per oggetto la valorizzazione, l'amministrazione, la gestione e la concessione in locazione o in affitto, anche ultranovennale, di immobili di qualunque genere anche arredati e/o attrezzati. Tale finalità potrà essere realizzata anche mediante lo svolgimento, per conto proprio, dell'attività immobiliare in genere nella forma più ampia e più precisamente l'acquisto, la permuta, la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, la lottizzazione di aree edificabili, la ricostruzione e la vendita di immobili urbani ed industriali, commerciali e del terziario, rustici e di terreni, nonché l'acquisizione e l'alienazione di diritti reali immobiliari.
2. La società può compiere, nei limiti della legislazione vigente, tutte le operazioni commerciali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.
3. La società può altresì, nei limiti della legislazione vigente, assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.
4. La società non può rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali a favore di terzi.

Art. 3 (Sede sociale)

1. La società ha sede in Brescia. Potranno essere istituite, anche altrove, sia in Italia sia all'estero, filiali e rappresentanze.

Art. 4 (Domicilio dei soci)

1. Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci è quello che risulta dal Registro Imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Art. 5 (Durata)

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

STATUTO SOCIETA' IMMOBILIARE PRIMULA SRL

Art. 6 (Capitale sociale e sue variazioni)

- 1. Il capitale sociale è di euro 46.800 (quarantaseimilaottocento) ed è diviso in partecipazioni senza valore nominale unitarie e indivisibili ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile.**
- 2. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2464, comma 3, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.**
- 3. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci possono tuttavia decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.**
- 4. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.**
- 5. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo amministrativo può eseguire il collocamento della quota inoptata presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.**
- 6. I soci possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia in tutto o in parte riservata a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.**
- 7. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.**
- 8. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482 bis, comma 2, del codice civile.**
- 9. Nella fattispecie di cui all'articolo 2466, comma 2, del codice civile, in mancanza di offerte per l'acquisto, la partecipazione al capitale sociale di titolarità del socio moroso non può essere venduta all'incanto.**

STATUTO SOCIETA' IMMOBILIARE PRIMULA SRL

Art. 7 (Finanziamenti dei soci)

- 1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.**
- 2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.**

Articolo 8 (Titoli di debito)

- 1. In conformità a quanto previsto dalla legge, la società può emettere titoli di debito di cui all'articolo 2483 del codice civile con decisione dell'assemblea dei soci.**

Articolo 9 (Partecipazioni al capitale sociale)

- 1. Le partecipazioni al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati.**

Art.10 (trasferimento partecipazioni)

- 1. In caso di trasferimento delle partecipazioni al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 6 del presente statuto, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione a parità di condizioni.**

Art.11 (Recesso del socio)

- 1. Il socio può recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione o per una quota di essa, esclusivamente nei casi previsti dalla legge.**
- 2. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione di detta decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure, in mancanza di quanto precede, dalla conoscenza del fatto o dell'atto che legittima il recesso.**

Art. 12 (Assemblea decisioni dei soci Competenze)

- 1. L'assemblea dei soci regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.**
- 2. Ai sensi dell'articolo 2463, comma 2, n. 7) e dell'articolo 2479 del codice civile sono di**

STATUTO SOCIETA' IMMOBILIARE PRIMULA SRL

competenza dei soci, oltre le materie indicate all'articolo 2479, comma 2:

- a) le decisioni di trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune;
- b) le decisioni relative a tutti gli atti di straordinaria amministrazione nonché quelle di ordinaria amministrazione relative all'acquisto, la permuta, la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, la lottizzazione di aree edificabili, la ricostruzione di immobili urbani ed industriali, commerciali e del terziario, di rustici e di terreni, anche mediante la stipula di leasing immobiliare, nonché la successiva rivendita di immobili, l'acquisizione e l'alienazione di diritti reali immobiliari ed, in genere, tutte le operazioni aventi natura immobiliare, l'assunzione di mutui con o senza garanzia ipotecaria, la richiesta di affidamenti bancari e l'emissione di effetti cambiari, l'assunzione di interessenze e partecipazioni in altre società o imprese, l'emissione di titoli di debito.

Art. 13 (Convocazioni)

1. L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.
2. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico indirizzo o recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e risultanti dal Registro delle Imprese, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax o un indirizzo di posta elettronica o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo lettera raccomandata.
3. Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della adunanza, l'elenco delle materie da trattare e la data e l'ora dell'eventuale seconda convocazione.
4. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, purché siano rispettati i requisiti previsti dall'art. 2479 bis del codice civile. Ai fini della totalitariorietà dell'assemblea, di cui all'articolo 2479 bis, comma 5, del codice civile, occorre che gli amministratori (e, se nominati, i sindaci) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito.

Art. 14 (Intervento)

1. Possono intervenire all'assemblea coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustificano la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese. Il voto non può essere espresso per corrispondenza.

STATUTO SOCIETA' IMMOBILIARE PRIMULA SRL

Art. 15 (Rappresentanza)

- 1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta da altra persona. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea.**
- 2. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica.**
- 2. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e non può essere rilasciata in bianco.**
- 3. La delega non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.**
- 4. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega.**

Art. 16 (Presidenza)

- 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in difetto, da persona eletta dall'Assemblea. L'Assemblea nomina un Segretario anche non socio.**
- 2. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.**
- 3. Nei casi di legge, ed, inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.**

Art.17 (Decisioni dei soci Modalità)

- 1. Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art.2479 bis del codice civile.**

Art. 18 (Decisione dei soci Quorum)

- 1. L'assemblea delibera con la maggioranza semplice del capitale sociale. Le delibere che modificano lo statuto devono essere assunte con la maggioranza dei tre quarti del capitale sociale.**

Art. 19 (Amministrazione della società)

- 1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, i quali operano con metodo collegiale.**

STATUTO SOCIETA' IMMOBILIARE PRIMULA SRL

2. I componenti il consiglio di amministrazione possono essere scelti fra non soci.
3. Gli Amministratori durano in carica un triennio, con scadenza all'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio del terzo esercizio successivo alla nomina, e sono rieleggibili.

Art. 20 (Presidenza Adunanza)

1. Il Consiglio, nella sua prima riunione, elegge a maggioranza tra i propri membri un Presidente, un Vicepresidente e può inoltre nominare un Segretario verbalizzante, quest'ultimo anche fra non consiglieri.
2. Il Consiglio si riunisce, sia in sede sociale sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:
 - a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al Segretario di verbalizzare le presenze in ogni luogo audio/video collegato, indicando i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo, e di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
3. Le convocazioni verranno effettuate dal Presidente mediante avviso di convocazione da inviarsi o spediti o consegnarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione a ciascun componente del Consiglio, o, in caso d'urgenza, almeno 2 (due) giorni prima; nell'avviso deve essere sempre indicato l'ordine del giorno.
4. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito o inviato o consegnato con qualsiasi mezzo (anche a mano) e/o sistema di comunicazione (compresi il telefax, la posta elettronica e similari) che permettano una conservazione in forma duratura dell'invio presso la sede sociale.
5. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e a condizione che i componenti dell'organo di controllo, se nominato, siano presenti od informati della riunione; in quest'ultimo caso occorre che i soggetti assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione.

STATUTO SOCIETA' IMMOBILIARE PRIMULA SRL

Le decisioni assunte sono tempestivamente comunicate ai soggetti che sono rimasti assenti nonché, se nominato, all'organo di revisione contabile.

6. Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.
7. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti.
8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario eventualmente nominato.
9. Il Presidente, su richiesta di almeno due consiglieri o in caso di delibere laddove vi sia parità di voti, ha facoltà di aggiornare la riunione, fissandone contestualmente la nuova data. In tale ipotesi non è necessaria una nuova convocazione scritta se non ai soli consiglieri assenti, né può essere modificato l'ordine del giorno originario.

Art. 21 (Poteri e Quorum)

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 2, del presente statuto.

Art. 22 (Amministratori delegati e procuratori)

1. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare tutti o parte dei propri poteri al Presidente ed anche ad un Consigliere Delegato, pure con firma tra loro disgiunta.
2. L'Organo Amministrativo potrà inoltre nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.
3. Al Vice Presidente sono attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con i limiti e secondo le modalità eventualmente stabiliti all'atto della nomina e coerentemente con quanto stabilito nell'atto di assegnazione delle deleghe al Presidente.

Art. 23 (Remunerazioni)

1. L'incarico di amministratore è gratuito: tuttavia, ai componenti l'organo amministrativo compete il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni d'ufficio.

Art. 24 (Rappresentanza)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della società, rappresenta la società in giudizio e nei rapporti con i terzi con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche soprannazionale o internazionale, e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

STATUTO SOCIETA' IMMOBILIARE PRIMULA SRL

Art. 25 (Revisione legale e Controllo Contabile)

- 1. L'assemblea dei soci ha facoltà di nominare, se non obbligatorio per legge, il sindaco unico o un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti. L'organo sindacale ha anche funzione di revisione legale dei conti, salvo diversa decisione dei soci in sede di nomina.**
- 2. L'organo sindacale di controllo dura in carica per tre esercizi, e cioè fino all'assemblea che approva il bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina ed i suoi componenti sono rieleggibili. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso spettante all'organo di controllo.**
- 3. L'organo sindacale, quando è nominato in composizione collegiale, viene convocato dal presidente.**

Art. 26 (Esercizi sociali, Bilancio)

- 1. Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del Bilancio a norma di legge.**
- 2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.**

Art. 27 (Utili)

- 1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:**
 - a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;**
 - b) il residuo ai soci, in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono di destinare a riserva in tutto o in parte detti utili.**

Art. 28 (Dividendi)

- 1. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la Cassa designata dall'Organo Amministrativo ed entro il termine che viene annualmente fissato dall'Organo Amministrativo.**

STATUTO SOCIETA' IMMOBILIARE PRIMULA SRL

Art. 29 (Prescrizione)

- 1. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili, sono prescritti a favore della Società.**

Art. 30 (Liquidazione)

- 1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.**
- 2. Per quanto possibile, la liquidazione dovrà avvenire mediante assegnazione dei beni che compongono il patrimonio sociale ai soci.**

Art. 31 (Clausola compromissoria)

- 1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.**
- 2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.**
- 3. Ai fini del comma 1, l'espressione "soci" e l'espressione "membri" di organi sociali vanno intese come riferite anche a coloro che sono stati soci e a coloro che sono stati componenti degli organi sociali e che siano attori o convenuti di una controversia la quale, nonostante sorga posteriormente alla cessazione della loro condizione di soci o di membri di organi sociali, pur sempre sia relativa all'attività sociale o alla interpretazione o esecuzione del presente statuto con riguardo al periodo durante il quale detti soggetti erano soci o componenti di organi sociali.**

Art. 32 (Legge applicabile)

- 1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti in materia di società a responsabilità limitata.**

Art.33 (Foro competente)

- 1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.**

STATUTO SOCIETA' IMMOBILIARE PRIMULA SRL

Art. 34 (Comunicazioni)

- 1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma spediti al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.**
- 2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno inviate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dagli atti, comunicazioni e libri sociali, utilizzando all'uopo:**
 - a) il libro dei soci, tenuto dalla società in via facoltativa, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci;**
 - b) il libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;**
 - c) il libro delle decisioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei sindaci e del revisore contabile;**
 - d) il libro delle decisioni dei possessori di titoli di debito, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei possessori di titoli di debito e del loro rappresentante comune.**
- 3. Tutte le comunicazioni previste dal presente statuto per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.**
- 4. Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace (salvo che il presente statuto non disponga diversamente) dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.**

Art. 35 (Computo dei termini)

- 1. Tutti i termini previsti dal presente statuto sono da considerarsi facendo riferimento a giorni naturali e consecutivi e vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno "iniziale" né quello "finale".**